

Prot. n. ORPUM.88539 del 20.11.2017

Istruzioni Operative n.45

A tutti gli operatori interessati
LORO SEDI
Agli Assessorati all'agricoltura delle
Regioni e Province autonome
LORO SEDI
Alle Organizzazioni interessate
LORO SEDI

All'AGENZIA delle DOGANE
Direzione C.le antifrode e controlli
Ufficio controlli accise ed altre
imposizioni indirette
c.a. Dott. Maurizio Montemagno
Via Carucci, 71
00143 ROMA

e p.c.

Al Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali

- Dipartimento delle Politiche
competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca
c.a. L.Bianchi
via XX Settembre, 20
00187 ROMA
- Dipartimento dell'Ispettorato Centrale
della Tutela della Qualità e della
Repressione Frodi dei Prodotti
Agroalimentari
c.a. Dr. S. Vaccari
Via Quintino Sella 42
00187 ROMA

**Oggetto: Modalità per l'accesso alla misura della distillazione dei sottoprodotti della
vinificazione – alcool uso industriale - Reg. UE n. 1308/2013 – Art. 52 -Campagna 2017/2018**

INDICE

1.	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>	4
1.1.	<u>NORMATIVA COMUNITARIA</u>	4
1.2.	<u>NORMATIVA NAZIONALE DI CARATTERE GENERALE</u>	5
1.3.	<u>NORMATIVA NAZIONALE DI SETTORE</u>	7
2.	<u>PREMESSA</u>	8
3.	<u>TERMINI</u>	8
3.1.	<u>CONSEGNA DEI SOTTOPRODOTTI</u>	8
3.2.	<u>DISTILLAZIONE</u>	8
4.	<u>CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI</u>	9
4.1.	<u>SOTTOPRODOTTI</u>	9
4.2.	<u>ALCOOL OTTENUTO DALLA DISTILLAZIONE</u>	9
5.	<u>CONTROLLI SUI PRODOTTI</u>	9
5.1.	<u>OPERAZIONI DI DISTILLAZIONE</u>	9
5.2.	<u>DESTINAZIONE DELL'ALCOOL</u>	9
6.	<u>PRESENTAZIONE DOMANDA AIUTO COMUNITARIO</u>	10
6.1.	<u>PRESENTAZIONE TELEMATICA</u>	10
6.2.	<u>TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO</u>	12
6.3.	<u>DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI AIUTO</u>	12
6.4.	<u>DOMANDE CON PAGAMENTO ANTICIPATO DELL'AIUTO</u>	13
7.	<u>ADEMPIMENTI DEL DISTILLATORE</u>	14
8.	<u>CONTROLLI SULLE DOMANDE E SEGUITO DATO ALLE INADEMPIENZE</u>	14
8.1.	<u>CONTROLLI</u>	14
8.1.1	<u>Controllo sulla titolarità del diritto</u>	15
8.1.4	<u>Controlli formali</u>	15
8.1.5	<u>Controlli sulle garanzie</u>	15
8.1.6	<u>Controlli sulla documentazione</u>	15
9.	<u>INADEMPIENZE</u>	16
10.	<u>SVINCOLO DELLE POLIZZE FIDEIUSSORIE</u>	16
11.	<u>CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA</u>	17
12.	<u>MODALITA' DI PAGAMENTO</u>	17
13.	<u>PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE</u>	18
14.	<u>COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS</u>	18
15.	<u>IMPIGNORABILITA' DELLE SOMME EROGATE</u>	18
16.	<u>PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI</u>	18

<u>17. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</u>	19
<u>18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</u>	19
<u>19. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO</u>	19
<u>20. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u>	19
<u>Allegato A – Certificato di produzione dell’alcole</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Allegato B – Certificato di destinazione a usi industriali</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Allegato C – Certificato di destinazione a produzione di bioetanolo</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Allegato 2 – Modello garanzia</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Allegato 3 – Elenco utilizzatori</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Allegato 4 -</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Specifica tecnica per il trasferimento telematico dei dati relativi agli allegati della domanda (consegne, fatture, utilizzatori)</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Allegato 5 – Mod. per la richiesta di accesso delle distillerie al Sian</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Allegato 6 Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Allegato 7 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.

DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE (FECCIA E VINACCIA) - ART. art. 52 REG. UE 1308/2013 -

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1. NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n.485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n.907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e per gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;
- Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
- Regolamento delegato (UE) n.640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
- Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n.637/2008 del Consiglio ed il Regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72; (CEE) n.234/79; (CE) n.1307/2001 e (CE) n.1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n.1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), modifica il regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n.1307/2013, (UE) n.1306/2013, (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014. Regolamento (CE) n.1290/2005 del Consiglio del 21/06/2005 (G.U.U.E. n. L.209/1 dell'11 agosto 2005) relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n.555/2008 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.

1.2. NORMATIVA NAZIONALE DI CARATTERE GENERALE

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009);
- D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*”;
- D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) “*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*”;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676,

“Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);

- Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) *“Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari”* convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante *interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;*
- Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006) *“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”* convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277, del 28 novembre 2006) recante *disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;*
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052;*
- Legge 6 aprile 2007, n.46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007) *“Conversione in legge, con modificazioni, del [D.L.15 febbraio 2007, n.10](#), recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”;*
- Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale;
- D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) *“Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”;*
- Deliberazione Agea del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) *“Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Agea”;*
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;*
- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011) *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;*
- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”* convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;*

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- D.lgs.15 novembre 2012 n. 218 (G. U. n. 290 del 15 novembre 2012) “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
- Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (G. U. n. 194 del 20 agosto 2013) “*Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia*”.
- D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 (G.U. n.112 del 16 maggio 2005) e s.m.i recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;
- Decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, recante “*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*”;
- Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, “*Attuazione della legge 4 Marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;
- D.P.C.M. 22 Luglio 2011, (GU 267 del 16 Novembre 2011) recante “*Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 5 bis del codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni*”;
- Decreto legislativo 14 Marzo 2013 n.33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- D.lgs. 13 Ottobre 2014, n.153 (G.U. n.250 del 27 Ottobre 2014) “*Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 Settembre 2011, n.159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 Agosto 2010, n.136*”.

1.3. NORMATIVA NAZIONALE DI SETTORE

Decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008, come modificato all’art.5 dal decreto-ministeriale n. 7407 del 4 agosto 2010, per quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

2. PREMESSA

Possono accedere alla misura in oggetto i distillatori riconosciuti ai sensi del D.M. 23 aprile 2001 e successive modificazioni.

I produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve da vino, in conformità all'allegato VIII, parte II, sezione D - del Reg. UE 1308/2013 (divieto di sovrappressione delle uve) sono obbligati alla consegna dei sottoprodotti ottenuti – fecce e vinacce- ad un distillatore per la successiva trasformazione in alcool grezzo, ovvero al loro ritiro sotto controllo, salvo i soggetti esonerati di cui all'art. 2 del D.M. 5396 del 27.11.08.

Ai fini del pagamento della misura in oggetto, l'alcool ottenuto deve avere la destinazione per usi industriali o energetici, secondo quanto stabilito all'art. 52 - del Reg. UE 1308/2013.

Gli aiuti relativi alla misura in causa, **per grado e per ettolitro**, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del Reg. di esecuzione (UE) 1150/2016 e dall'art. 10 del D.M. n. 5396 del 27.11.2008 sono i seguenti:

	EURO
✓ alcool greggio di vinaccia	1,1
✓ alcoole greggio di vino e fecce	0,5

L'aiuto è comprensivo dei costi sostenuti per la raccolta e trasporto dei sottoprodotti ; se tali costi sono sostenuti dal produttore, il distillatore riconoscerà l'importo di 0,016 euro per Kg. al produttore dietro presentazione della fattura riguardante la vendita dei sottoprodotti.

L'importo di detta fattura dovrà essere uguale o superiore ad €. 0,016/ Kg. .

Nel caso di conferimento presso un centro di raccolta, istituito dalle distillerie a propria cura e spese in conformità a quanto disposto dall' art. 14 comma 3 della Legge 82/2006, ove il trasporto dal centro di raccolta fino all'impianto di distillazione sia a carico del distillatore, quest'ultimo non sarà tenuto a riconoscere al produttore l'importo di €. 0,016/Kg. .

L'aiuto verrà corrisposto nel limite massimo del 10% rispetto al volume di alcool contenuto nel vino prodotto su base nazionale, ovvero, non verrà versato alcun aiuto per il volume di alcool contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10% rispetto alla media del volume di alcool contenuto nel vino prodotto in Italia nelle ultime 5 campagne vitivinicole.

3. TERMINI

3.1. CONSEGNA DEI SOTTOPRODOTTI

La consegna dei sottoprodotti ai distillatori viene effettuata:

- ✓ Per le vinacce, entro **30 giorni** dalla fine del periodo vendemmiale
- ✓ Per le fecce, entro **30 giorni** dal loro ottenimento e comunque entro il **31.07** della campagna di riferimento

3.2. DISTILLAZIONE

Ai fini della concessione degli aiuti, la distillazione dei sottoprodotti per ottenere alcool grezzo, deve avvenire entro il **20 giugno di ciascun anno** sia per le vinacce che per le fecce. Tuttavia per i quantitativi di fecce e vinacce non distillate entro la data menzionata del 20/6/2017 la distillazione deve avvenire entro e non oltre la data del **31/7/2018**.

4. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

4.1. SOTTOPRODOTTI

I sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del D.M. 5396 del 27.11.08 e successive modifiche, debbono avere le seguenti caratteristiche:

- ✓ Per le vinacce : 2,8 litri di alcool anidro (effettivo e potenziale) per 100 kg.;
- ✓ Per le fecce di vino: 4 litri di alcool anidro per 100 Kg., a 45% di umidità, previa denaturazione.

4.2. ALCOOL OTTENUTO DALLA DISTILLAZIONE

Ai fini del pagamento della misura, l'alcool grezzo ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti deve avere un titolo alcolometrico pari o superiore al 92% vol..

5. CONTROLLI SUI PRODOTTI

5.1. OPERAZIONI DI DISTILLAZIONE

Sui prodotti consegnati, l'Agenzia delle Dogane certificherà la congruità delle caratteristiche dei sottoprodotti conferiti e l'eventuale quantità di vino per il completamento dell'obbligo, nonché la quantità del conferimento con quanto riportato nei registri di carico tenuti dalla distilleria.

Per detti controlli, l'Agenzia delle Dogane provvederà a prelevare un campione ogni 500 tonnellate dei prodotti introdotti.

Sull'alcool prodotto, l'Agenzia delle Dogane verificherà le caratteristiche quali-quantitative, nonché la data dell'avvenuta distillazione.

5.2. DESTINAZIONE DELL'ALCOOL

Il distillatore, al fine di garantire il controllo sulla destinazione dell'alcool, provvederà a comunicare all'O.P. AGEA e all'Agenzia delle Dogane, il piano di consegna o di denaturazione dell'alcool, il suo utilizzatore nonché la destinazione.

Tale piano dovrà essere notificato all'O.P. AGEA e all'Agenzia delle Dogane almeno 5 giorni prima delle operazioni previste.

In particolare:

✓ In caso di denaturazione, l'Agenzia delle Dogane verifica il quantitativo di alcool grezzo denaturato nonché la corrispondenza di detti quantitativi nella contabilità dei registri della distilleria.

Il verbale di attestazione dell'avvenuta denaturazione sarà, a cura dell'Agenzia delle Dogane competente, trasmesso all'O.P. Agea e copia di esso sarà fornita al distillatore.

La prova dell'avvenuta denaturazione sostituisce l'accertamento dell'effettivo utilizzo dell'alcool.

✓ qualora l'alcool non sia denaturato, esso può essere destinato alla trasformazione in bioetanolo ovvero per usi industriali di cui all'art. 10 par. 5 del D.M. 5396 del 27.11.08.

In entrambi i casi, l'O.P. Agea riceverà dall'Agenzia delle Dogane i dati relativi all'utilizzatore, al quantitativo di prodotto sottoposto a trasformazione e al prodotto ottenuto.

Le risultanze dei controlli relativi alla produzione e alla destinazione dell'alcool vengono comunicate dall'Agenzia delle Dogane all'O.P. Agea tramite la trasmissione del certificato rilasciato dal competente ufficio territoriale, esclusivamente tramite posta certificata (indirizzo: protocollo@pec.agea.gov.it), redatto in conformità all'**Allegato A**, per i controlli relativi alle operazioni di distillazione, e in conformità all'**Allegato B** o all'**Allegato C** per i controlli relativi alla destinazione dell'alcool in caso di mancata denaturazione.

6. PRESENTAZIONE DOMANDA AIUTO COMUNITARIO

Il distillatore deve presentare la domanda di aiuto, esclusivamente mediante modalità telematica tramite apposita funzionalità messa a disposizione sul portale SIAN.

6.1. PRESENTAZIONE TELEMATICA

Per la campagna 2017/2018 la domanda di aiuto comunitario per la distillazione di alcool usi industriali in argomento dovrà essere presentata in via telematica utilizzando l'apposito servizio web pubblicato sul portale www.sian.it.

Tale servizio è disponibile a tutti i soggetti autorizzati ed inseriti nell'apposito elenco ministeriale dei "distillatori riconosciuti" attraverso una autorizzazione all'accesso al portale rilasciata dall'Agea. Pertanto la distilleria interessata dovrà presentare specifica richiesta ad Agea – Servizio Tecnico – indicando uno o più nominativi (persona fisica) da loro preposti per la compilazione della domanda di aiuto e relativi allegati nell'ambito del portale SIAN.

Per le distillerie che hanno effettuato tale richiesta per la presentazione della domanda di aiuto di campagne precedenti, si precisa che la stessa autorizzazione consentirà l'abilitazione alla presentazione della domanda di aiuto per la campagna 2017/2018.

Per i distillatori non in possesso di tale autenticazione, la richiesta va effettuata tramite la compilazione del modulo allegato (**allegato 5**) da inviare al Servizio tecnico dell'OP Agea (ora SIGC-SIT).

Per poter usufruire di tale servizio è necessario, inoltre, che il titolare o il rappresentate legale della distilleria siano dotati di un dispositivo di firma digitale rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal C.N.I.P.A. per la conferma e sottoscrizione della domanda di aiuto o offerta di vendita, nonché muniti **di un proprio servizio di posta elettronica certificata (PEC)**.

La domanda debitamente compilata verrà sottoposta a procedure informatiche di controllo, tendenti a verificare la completezza della domanda stessa, il cui esito può essere verificato visualizzando le eventuali anomalie presenti.

Se le informazioni inserite nel modello di domanda telematica non devono essere variate si procede alla loro conferma e a rendere definitiva la domanda, attraverso la sottoscrizione con il

dispositivo della firma digitale, che comporterà l'attribuzione dell'identificativo univoco (codice a barre) e del protocollo OP Agea. Da questo momento la domanda con i relativi allegati non è più modificabile (salvo la presentazione di una apposita domanda di rettifica che potrà essere inoltrata attraverso le modalità di presentazione telematica) ed è di fatto inoltrata All'OP Agea Ufficio domanda Unica e OCM avviando il relativo procedimento amministrativo.

Dopo il rilascio delle domande in modalità informatica, il distillatore dovrà inviare all'OP Agea **attraverso il proprio servizio di posta elettronica certificata (PEC) la domanda debitamente scannerizzata e sottoscritta, nonché tutta la documentazione richiesta attraverso la stessa PEC, al seguente indirizzo e-mail : protocollo@pec.agea.gov.it entro 10 giorni dal rilascio informatico della domanda.**

Fa eccezione a quanto sopra disposto, la produzione della garanzia che, oltre al suo invio tramite PEC, dovrà essere successivamente trasmessa all'OP AGEA in originale, al seguente indirizzo:

OP AGEA – Ufficio Domanda Unica e OCM Domanda di aiuto alla distillazione per alcool usi industriali - Campagna 2017/2018 VIA PALESTRO,81 00185 – ROMA
--

I dati anagrafici dei richiedenti , riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) Domanda di aiuto alla distillazione per alcool usi industriali – Campagna 2017/2018

L'OP AGEA Ufficio Domanda unica e OCM non assume responsabilità per la eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione né per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

E' disponibile, per qualsiasi problema relativo alla compilazione della domanda di aiuto, un indirizzo di posta elettronica (**distillazione@sin.it**) al quale inviare eventuali richieste o rappresentare eventuali problemi legati alle funzioni informatiche di supporto per la compilazione della domanda e degli allegati.

6.2. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Il distillatore deve presentare all'OP Agea Ufficio Domanda unica e OCM, **entro il 20 giugno** di ciascuna campagna, una o più domande di aiuto in relazione ai quantitativi di alcool per i quali l'aiuto è richiesto. In merito si precisa che il quantitativo richiesto entro il 20 giugno non dovrà essere inferiore all'80% delle stime presunte di produzione.

Nel caso di presentazione di più domande, la sommatoria dei rispettivi quantitativi di alcool per i quali l'aiuto è richiesto, non dovrà essere inferiore all'80% delle stime presunte di produzione.

Al riguardo, nella domanda stessa, il distillatore dovrà specificare se sarà presentata una ulteriore domanda per i quantitativi di fecce e vinacce, introdotte in distilleria e non distillate alla data del 20/6/2018, nonché i quantitativi di alcool grezzo che saranno presumibilmente prodotti entro la data del 31/7/2018.

Detta ulteriore domanda dovrà essere prodotta entro e non oltre **il 10 agosto 2018**.

Per la definizione di eventuali ritardi di presentazione farà fede la data di protocollazione prodotta in automatico in fase di sottoscrizione della domanda, presentata telematicamente.

6.3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI AIUTO

La presentazione della domanda di aiuto, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

6.3.1. riepilogo delle consegne

Il distillatore dovrà presentare un elenco delle singole consegne effettuate da ciascun produttore, nel quale sono indicati:

- il quantitativo ed il titolo alcolometrico dei prodotti.
- Gli estremi di riferimento del documento di accompagnamento di cui all'art. 4 par. 6 del D.M. n. 5396 del 27.11.08;
- L'indicazione se la fornitura dei sottoprodotti è avvenuta franco partenza o franco arrivo

6.3.2. elenco delle fatture relative alle consegne dei sottoprodotti (ove effettuate "franco arrivo"), nel caso in cui il trasporto sia stato effettuato a cura e spese del produttore.

L'elenco dovrà riportare l'indicazione delle informazioni relative al numero e data di emissione della fattura, codice fiscale del produttore, quantità e importo della fattura.

6.3.3. copia certificato di produzione rilasciato dall'Agenzia delle Dogane ;

Qualora detta dichiarazione non fosse ancora disponibile potrà essere allegata alla domanda anche in un momento successivo e, comunque, entro 30 giorni dalla data ultima di distillazione.

6.3.4. copia certificato di destinazione finale rilasciato dall'Agenzia delle Dogane ovvero:

- verbale di denaturazione, se l'alcool è stato denaturato;
- nel caso in cui l'alcool non sia stato denaturato, dichiarazione dell'autorità competente al controllo che attesti l'avvenuta presa in carico dell'alcool da parte dell'utilizzatore.

Qualora i tempi di accertamento da parte dell'autorità di controllo si dilazionassero significativamente, al fine di accelerare i tempi di istruttoria

delle domande, l'O.P. Agea accetterà copia/e del/i documento/i di accompagnamento accise (DIAA) appurato/i dalla competente autorità di controllo presso l'utilizzatore finale.

In quest'ultimo caso sarà necessario allegare a detti documenti una autocertificazione dell'utilizzatore resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

6.3.5. Elenco degli utilizzatori per la trasformazione dell'alcool per usi industriali o per produzione di biettano.

L'elenco dovrà riportare l'indicazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore, il quantitativo di prodotto sottoposto a trasformazione e il prodotto ottenuto.

6.3.6. Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio di cui all'allegato 6

6.3.7. Dichiarazione sostitutiva della certificazione familiari conviventi di cui all'allegato 7

E' prevista la possibilità di un invio preventivo dei dati da allegare alla domanda di aiuto, relativi all'elenco delle consegne, alle fatture e agli utilizzatori, tramite le funzioni disponibili nel portale Sian, nell'ambito dell'applicazione di compilazione della domanda di aiuto. Le specifiche tecniche di fornitura di tali dati sono riportate **nell'allegato 4** alla presente circolare.

6.4. DOMANDE CON PAGAMENTO ANTICIPATO DELL'AIUTO

Nel caso in cui la certificazione della produzione, o quella della destinazione o quella relativa alla denaturazione rilasciate dall'Agenzia delle Dogane non siano disponibili, ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) n. 2016/1149, il distillatore può richiedere il pagamento anticipato dell'aiuto, previa costituzione di una cauzione a favore dell'OP Agea Ufficio Domanda unica e OCM.

L'anticipo dell'aiuto, ai sensi dell'art. 26 del Reg. (UE) n. 2016/1150, è limitato all'80 % del contributo richiesto.

Il distillatore pertanto può produrre la domanda di aiuto anticipato subito dopo l'avvenuta distillazione, anche in assenza, come detto, della certificazione dell'Agenzia delle Dogane, purché contestualmente produca la citata fideiussione.

Detta fideiussione a garanzia dell'aiuto richiesto, dovrà essere redatta in conformità allo schema di cui **all'allegato 2** della presente circolare.

La fideiussione inoltre deve essere rilasciata da primari istituti bancari o da società assicuratrici di cui al decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite nell'apposito elenco pubblicato nella G.U. n. 41 del 19.02.2001 e successivi aggiornamenti, e comunque contemplate, per il ramo assicurativo, nell'elenco dell'ISVAP. Sono esclusi dalla possibilità di prestare cauzioni a favore dell'OP AGEA gli enti garanti indicati nell'apposito elenco, agli atti dell'Ufficio Domanda unica e OCM.

La fideiussione inoltre deve essere prodotta per un importo pari al 120% dell'importo dell'anticipo che verrà liquidato (pari all'80% del contributo richiesto).

Secondo quanto stabilito dall'art. 13 par.4 del D.M. 5396 del 27.11.2008 l'aiuto può essere versato in anticipo a condizione che il distillatore, per le operazioni precedentemente realizzate nel corso di un'intera campagna, abbia fornito la prova dell'effettiva destinazione dell'alcool prodotto.

Per il pagamento del restante importo dell'aiuto spettante, il distillatore **dovrà produrre una seconda domanda di aiuto a saldo**, che farà riferimento alla precedente domanda di anticipo presentata. A questa domanda dovranno essere allegati i documenti attestanti la destinazione o la denaturazione dell'alcool, secondo quanto indicato ai precedenti punti 6.3.3 e 6.3.4.

Qualora il distillatore richiedente, alla data del 10 agosto 2018 non disponesse ancora dei certificati occorrenti, sarà consentito l'inoltro della domanda di saldo, barrando l'opzione che lo impegna a posticipare l'invio all'Agea di detti certificati entro e non oltre la data del 30 settembre 2018.

Documentazione incompleta e/o irregolare

La domanda di aiuto presentata in modalità telematica dal distillatore entro il termine ultimo previsto, deve essere esaustiva e completa di tutta la documentazione richiesta che dovrà pervenire all'OP Agea Ufficio Domanda unica e OCM entro 15 giorni solari dalla sottoscrizione della domanda.

La mancanza di uno solo di tali documenti impedisce l'avvio del procedimento di ammissibilità all'aiuto comunitario.

Tuttavia la mancanza o l'irregolarità di uno dei documenti sopra elencati può essere sanata entro 7gg. lavorativi decorrenti dall'invio di specifica richiesta da parte dell'Agea.

La liquidazione dell'aiuto sarà corrisposta dall'O.P. Agea Ufficio Domanda unica e OCM sulla base delle disposizioni del Mipaaf in ordine alle disponibilità dei fondi comunitari relativi alla misura in oggetto e avverrà secondo le modalità ed i termini previsti all'art. 16 del D.M. n. 5396 del 27.11. 2008.

7. ADEMPIMENTI DEL DISTILLATORE.

Il distillatore che riceve ed acquista i sottoprodotti della vinificazione deve accertarsi che il conferente abbia assolto l'obbligo dell'osservanza dei requisiti minimi dei sottoprodotti conferiti.

8. CONTROLLI SULLE DOMANDE E SEGUITO DATO ALLE INADEMPIENZE.

8.1. CONTROLLI

I controlli effettuati per le domande di aiuto alla distillazione di alcool per usi industriali tendono a verificare la completezza e la regolarità delle richieste effettuate per la corretta erogazione degli aiuti.

Controllo sulla titolarità del diritto

In via preliminare viene accertata la titolarità del diritto di richiesta d'aiuto verificando l'iscrizione del richiedente all'albo dei distillatori riconosciuti dal Ministero.

Le domande presentate da aziende che non risultassero presenti nel su citato albo o il cui riconoscimento risultasse sospeso o revocato, non saranno ammesse.

8.1.4 Controlli formali

Vengono effettuati controlli formali per verificare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di completezza e ricevibilità della domanda; in particolare:

1. Verifica della data di presentazione della domanda nei termini prescritti dalla disciplina normativa;
2. Verifica della presenza della firma del richiedente e corrispondenza al titolare o rappresentante legale dell'azienda;
3. Verifica della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale, se presente, e in particolare alla presenza e correttezza del codice fiscale;
4. Verifica della corretta indicazione dei dati relativi agli estremi bancari di accreditamento (Iban);
5. Verifica della corretta indicazione della tipologia di prodotto per cui viene richiesto l'aiuto e della rispondenza alla gradazione minima prevista;
6. Verifica della presenza della certificazione antimafia prevista dalla normativa nazionale, con particolare riguardo all'ammontare complessivo percepito dalla distilleria;
7. Verifica della presenza del certificato della Camera di Commercio.

8.1.5 Controlli sulle garanzie

Nel caso sia presente una polizza fideiussoria o una fideiussione presentata dal distillatore a garanzia del pagamento anticipato dell'aiuto, viene verificata:

- La presenza dell'originale e la conformità al modello stabilito dalla normativa;
- La presenza della conferma di validità della polizza;
- La verifica della titolarità dell'Ente garante all'emissione della polizza;
- La corrispondenza dell'importo della polizza al 120% dell'aiuto liquidabile (pari all'80% dell'aiuto richiesto).

8.1.6 Controlli sulla documentazione

Ulteriori controlli sono realizzati con riferimento alla documentazione allegata alla domanda di aiuto. In particolare :

- Verifica dei quantitativi consegnati dai singoli produttori attraverso il controllo di congruenza tra i dati indicati in domanda e quelli risultanti dall'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane;
- Verifica sulle fatture emesse dal produttore della corretta contabilizzazione e quantificazione del prezzo del trasporto qualora il costo sia stato sostenuto dal produttore stesso;

- Verifica delle informazioni presenti sul certificato delle Agenzie delle Dogane relativamente a:
 - quantità consegnata distillata e relativo montegradi della materia prima;
 - periodo di introduzione;
 - Prodotti ottenuti, quantità, qualità e caratteristiche minime.
 - Periodo di distillazione.
- Verifica delle informazioni presenti sul certificato di destinazione dell'alcool di cui agli allegati B e C redatto dalle Agenzie delle Dogane relativamente a:
 - Eventuale denaturazione;
 - Anagrafica completa dell'utilizzatore in caso di trasformazione dell'alcool in bioetanolo;
 - Anagrafica completa dell'utilizzatore nel caso di trasformazione dell'alcool in prodotti di uso industriale previsti dall'art. 10 par. 5 del D.M. n. 5396 del 27.11.08 e la destinazione in prodotto industriale.

9. INADEMPIENZE

Il distillatore a cui viene revocato anche temporaneamente il riconoscimento di distillatore perde il diritto all'aiuto per il prodotto eventualmente distillato in detto periodo.

In caso in cui il controllo a sondaggio delle caratteristiche dei prodotti consegnati alla distillazione, disposto dall'art. 11 del D.M. 5396 del 27/11/2008, abbia evidenziato sottoprodotti della vinificazione non aventi le caratteristiche richieste dall'art. 4 del D.M. menzionato, l'aiuto comunitario è ridotto in relazione alla quantità oggetto di campionamento.

Se il quantitativo di sottoprodotti rivelatosi irregolare è identificabile e quindi circoscritto ad una determinata consegna, la riduzione di cui sopra colpirà solo il quantitativo di alcool che si è ottenuto (calcolato in via teorica) da detta consegna.

Qualora, viceversa, il campione non conforme non sia correlabile ad una specifica consegna, l'OP AGEA procederà a ridurre il beneficio richiesto in domanda per un importo pari alla rappresentatività del campione determinata secondo l'art. 11 punto 1 lettera b del DM 5396 del 27 11 2008.

10. SVINCOLO DELLE POLIZZE FIDEIUSSORIE

L'Agea procederà allo svincolo delle polizze di cui al punto 6.4 entro 20 giorni dalla liquidazione della domanda di pagamento di saldo e dal ricevimento dei relativi documenti che comprovano la destinazione dell'alcool rilasciati dalle autorità addette al controllo (Agenzia delle Dogane se in territorio nazionale ovvero i Ministeri dei vari Paesi, in caso di trasferimento dell'alcool fuori dai confini nazionali), e, comunque, dopo l'avvenuto rilascio della certificazione prefettizia nei casi richiesti.

11. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ad € 150.000,00, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura). L'interessato, deve compilare il modello di dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, il cui fac-simile è allegato (n.6) alla presente circolare, sottoscriverlo e consegnarlo all'Organismo Pagatore Agea.

Gli accertamenti sulle infiltrazioni mafiose vengono estesi, altresì, a tutti i familiari conviventi del soggetto sottoposto alla verifica antimafia.

L'interessato deve quindi compilare:

- l'allegato 7 ossia la copia della dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi.

A norma dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il rappresentante legale ha l'obbligo di trasmettere alla Prefettura competente, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione della compagine societaria e/o gestionale dell'impresa, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione. Ha, altresì, l'obbligo di informare Agea, così che si possa provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata

12. MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall'art.1, comma 1052, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'Agea, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.

Il beneficiario che richiede l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto".

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, il produttore deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN

indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichi quale beneficiario.

Pertanto, è obbligatorio che tutti i produttori presentino all'Organismo pagatore AGEA il "modello per la comunicazione del codice IBAN", di cui all'allegato n. 1, sottoscritto, compilato in tutte le sue parti e completo di tutti gli allegati in esso previsti, mediante il quale dichiarino che il codice IBAN indicato identifica il rapporto con il proprio istituto di credito.

13. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

Agea, ai sensi del Reg. (CE) n. 1290/2005, così come modificato dal regolamento di esecuzione(UE) n.410/2011 della Commissione del 27 aprile 2011, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per l'agricoltore/beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti

14. COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che "in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa destinataria dell'aiuto comunitario, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale".

15. IMPIGNORABILITA' DELLE SOMME EROGATE

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, della legge n. 231/2005 "Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze".

16. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI

I Regolamenti (CE) n. 1290/2005 e n. 259/2008, così come modificati dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2011 della Commissione del 27 aprile 2011, dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi, nel caso in cui i beneficiari siano persone giuridiche".

17. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

Ai sensi dell'art. 10/bis della legge 241/90 e successive modificazioni, l'AGEA, prima di adottare il provvedimento di mancato o parziale accoglimento delle domande, invia una comunicazione all'interessato.

Il richiedente può presentare richiesta di riesame entro 10 giorni dalla avvenuta notifica. Se il richiedente non risponde, il provvedimento si intende definitivo.

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo di ammissibilità al diritto all'aiuto per la misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la trasformazione in alcool con destinazione industriale, per la campagna 2017/2018, è l'Ufficio Domanda Unica e OCM

19. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo di ammissibilità agli aiuti alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, per la campagna 2017/2018, si conclude entro il **15/10/2018**, termine ultimo dell'esercizio finanziario FEAGA 2018.

20. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore, La informa che per le attività istituzionali vengono richiesti diversi dati personali che verranno trattati dall’AGEA per le seguenti finalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 e CE 259/2008, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>

<p>Natura del conferimento dei dati personali trattati</p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica prediposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura “sensibile” e “giudiziaria” ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.</p>
<p>Titolarità del trattamento</p>	<p>Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it</p>
<p>Responsabili del trattamento</p>	<p>I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A. , la Soc. SIN S.r.l., le Regioni, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.</p>
<p>Diritti dell’interessato</p>	<p>L’articolo 7 del Codice riconosce all’Interessato numerosi diritti, che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile; 2. ottenere l’indicazione: <ol style="list-style-type: none"> a) dell’origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati; 3. ottenerne: <ol style="list-style-type: none"> a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati

	<p>sono stati raccolti o successivamente trattati,</p> <p>c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;</p> <p>4. opporsi:</p> <p>a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;</p> <p>b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.</p> <p>Per l'esercizio dei diritti degli interessati, è possibile scrivere a mezzo posta all'indirizzo di AGEA in Via Palestro, 81 00187 ROMA – Ufficio Certificazione FEP e Sistemi Informativi e tecnologici oppure rivolgersi al Responsabile del trattamento di riferimento per l'esercizio dei diritti degli interessati, domiciliato per questo incarico presso la Sede dell'Agenzia e contattabile all'indirizzo di posta elettronica privacy@agea.gov.it .</p>
--	--

LE PRESENTI ISTRUZIONI OPERATIVE VENGONO PUBBLICATE SUL SITO DELL'AGEA (www.agea.gov.it) E DEL SIAN (www.sian.it).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO MONOCRATICO DELL'OP
DR. MAURIZIO SALVI